

ART. 27.

La Direzione Generale del R.-C. I. ha l'amministrazione della Società e della Sede Centrale e la gestione del patrimonio Sociale.

Sta ad essa il bandire e l'organizzare le Regate della Sede del R.-C. I. scegliere le località dove queste debbano aver luogo, stabilire il genere e numero delle gare, i premi da conferirsi, ed averne la direzione.

Essa autorizza la costituzione delle nuove Sezioni del R.-C. I., delibera intorno alle Regate Sezionali ed ha facoltà di contribuire, nei limiti del bilancio, a Regate promosse da altre Società.

È suo compito la nomina delle Giurie e delle Commissioni speciali delle proprie Regate, e può aggregarsi durante il periodo di preparazione o nella direzione delle stesse, quelle persone che col loro concorso potessero coadiuvarla.

Essa fissa i giorni di convocazione delle Assemblee generali dei Soci e di quelle dei Delegati. Formula e presenta alle stesse le proposte che giudica utili al progresso del canottaggio ed allo sviluppo della Società, e pubblica ogni anno una relazione sull'andamento della stessa.

Ha infine il compito dell'accettazione dei nuovi Soci della Sede Centrale e della ratifica delle accettazioni deliberate dalle Sezioni. Deve inoltre far osservare ed applicare le disposizioni del presente Statuto e Codice per le Regate, valendosi all'occorrenza delle misure disciplinarie di cui all'art. 14 del presente Statuto.

Art. 28.

Le deliberazioni della Direzione Centrale sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti alla seduta, quando questa sia stata regolarmente convocata dal Segretario Generale cinque giorni prima del giorno di riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti, per alzata e seduta, allorchè trattasi di cose riflettenti l'ordinaria amministrazione della Società, e per scrutinio segreto quando hanno luogo votazioni di persone.

ART. 29.

Il Presidente del R.-C. I. ha la rappresentanza della Società; presiede alle Assemblee generali, a quelle dei Delegati ed alle sedute di Direzione. Autentica i diplomi, firma i bilanci, i contratti e le tessere o distintivi dei Soci.

Il suo voto in caso di parità ha la preponderanza.

ART. 30.

I Vice-Presidenti hanno le stesse funzioni del Presidente, in sostituzione di questo, o quando ne siano stati da lui specialmente incaricati.

ART. 31.

Il Segretario Generale, coadiuvato dai Vice-Segretari, invia ai Soci ed ai Delegati le lettere di convocazione delle Assemblee, raduna la Direzione, sopra ordine del Presidente e redige i verbali delle sedute. Custodisce il libro del materiale, ha la controfirma degli atti Sociali, ed è incaricato della corrispondenza, della compilazione dei programmi di Regate e di tutte le altre pubblicazioni della Società.

ART. 32.

Il Tesoriere è incaricato dell'esazione delle quote e degli altri proventi del R.-C. I. e del pagamento dei mandati emessi dall'Ufficio di Presidenza. Compila semestralmente d'accordo col Direttore

della Contabilità un conto di cassa da affiggersi nei locali della Sede, prepara i bilanci ed in unione a quest'ultimo, provvede a tutto ciò che in materia di finanza è relativo alla Società.

ART. 33.

Qualora straordinariamente venisse a cessare di far parte della Direzione Centrale alcun membro elettivo della stessa, incaricato di speciale ufficio, verrà per l'anno in corso sostituito nella carica da altro Consigliere designato dalla Presidenza. Nel caso che per dimissioni o morte venissero a mancare più di quattro membri elettivi della Direzione, la Presidenza convocherà in Assemblea straordinaria i Soci, per la necessaria surrogazione degli ufficiali cessanti.

Ufficio di Presidenza.

ART. 34.

Il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario Generale ed il Tesoriere formano l'Ufficio di Presidenza del R.-C. I., incaricato dell'ordinario andamento della Società per tutte quelle funzioni in cui non occorra convocare la Direzione.

Ad esso incombe di porre in atto quanto fu deliberato dalla Direzione. Potrà inoltre, nei casi d'urgenza, assumere di questa le attribuzioni.

Revisori dei Conti.

ART. 35.

I tre Revisori dei Conti hanno il controllo dell'amministrazione finanziaria della Società. Ad essi verranno rimessi dal Direttore di Contabilità e dal Tesoriere, il resoconto finanziario ed il bilancio consuntivo dell'anno scaduto, che dovranno avere il loro visto prima di essere presentati all'Assemblea ordinaria. Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.